UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA DELLA CEI III SIMPOSIO SULL'AMORIS LAETITIA – "IL VANGELO DELL'AMORE TRA COSCIENZA E NORMA" UNA PROSPETTIVA CANONICA – TRACCIA DELLA RELAZIONE DEL PROF. MANUEL JESUS ARROBA CONDE

Roma 11 novembre 2017

IL VANGELO DELL'AMORE: TRA COSCIENZA E NORMA

Aspetti canonici

In un Simposio come questo, con tanti partecipanti così qualificati nella riflessione teologica e filosofica, mi sembra ovvio che non si pretenda dal canonista una riflessione meramente speculativa sul rapporto tra coscienza e norma. Affrontare la tematica addentrandosi nei suoi fondamenti sarebbe una prospettiva appassionante ma molto impegnativa e, in ogni caso, più propria delle altre discipline ecclesiastiche. Circa i fondamenti del problema alla scienza canonica spetta piuttosto trarre beneficio della riflessione altrui, accogliendo con il normale senso critico i risultati che meglio possano consentirle di soddisfare una parte imprescindibile (seppur non unica) del proprio statuto epistemologico, vale a dire, quella di essere una scienza anche pratica.

A tale presupposto mi sono attenuto consapevole che il contesto del nostro incontro è lo studio dell'esortazione *Amoris Laetitia* sul vangelo della famiglia e il suo annuncio nella prassi pastorale odierna. Essendo poi il sottoscritto un canonista che si occupa soprattutto di processi di nullità matrimoniale, mi sarà consentito di riportare il tema del rapporto tra coscienza e norma anche a tale ambito, oggetto di una recente riforma normativa, che sarebbe un errore ritenere solo come un rinnovamento di aspetti tecnici e giuridici. Al contrario, nel favorire l'accoglienza di alcuni contenuti del *motu proprio* di riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, può essere prezioso l'ausilio di studiosi di altre discipline ecclesiastiche (filosofi e teologi, soprattutto moralisti e esperti di pastorale).

Mosso da tale convinzione ho pensato di iniziare esprimendo sinteticamente il punto di vista che, negli studi sul rapporto tra coscienza e norma, appare più utile al canonista che vuole presentare certi temi della riforma processuale. Per una migliore comprensione di questi ultimi sarà utile premettere, in un secondo momento, un altrettanto sintetico cenno alla *norma missionis*, concetto che si propone per esprimere il fondamento del diritto della Chiesa e per facilitare l'interpretazione e l'applicazione ragionevole delle singole sue norme positive. Per il terzo momento quindi ho fatto una selezione per presentare tra gli aspetti della riforma quelli che ritengo più siano di interesse al nostro tipo di auditorio.

1. Punto di partenza

Un punto di partenza utile per presentare le nuove norme processuali sono le riflessioni che, nel rapporto tra coscienza e norma, evitano ogni impostazione che ponga la questione in termini di confronto dialettico tra quelle due istanze, tra il momento soggettivo (la coscienza) e il momento oggettivo (la norma), preferendo di includere il bene come terzo elemento della relazione, richiamando il ruolo del discernimento come sapere pratico. In tale modo si intendono evitare i noti rischi di interpretare il ruolo della coscienza in modo passivo, di mero adeguamento alla norma, con la possibile compromissione dell'esercizio della libertà nell'accedere al bene, così come quello di

considerare il bene che le norme manifestano in modo compiuto e oggettivistico, finendo per inciampare nell'insidiosa tensione tra grazia e legge, privando cioè quest'ultima della sua condizione di custode del carattere di promessa del dono di Dio¹.

Non si tratta certamente di negare che la norma sia posta a tutela del bene, ma piuttosto di ricordare che, in quanto disposizione generale, il bene che la norma manifesta non può essere ritenuto esaurito solo in essa. Ci vuole la mediazione del discernimento come atto pratico, disteso nel tempo², attraverso il quale compiere un giudizio retto per raggiungere il bene nella concreta situazione di vita³; un giudizio certamente che non prescinde della norma, come espressione reale del bene e come istanza che vieta alla libertà di intendersi come desiderio incontentabile da esaudire in modo vorace e onnipotente; ma un giudizio che deve fare anche i conti con la distanza tra la promessa ideale del bene espresso nella norma e il desiderio di accedere al maggiore bene possibile nel percorso della vita.

Rispetto ai temi che ci occupano è utile aver presente che la pratica del discernimento è al contempo personale ed ecclesiale o pastorale, e soprattutto che il discernimento è un ambito nel quale cogliere la diversità di situazioni oggettive e le ulteriori sfumature che una di tali situazioni oggettive potrebbe presentare nel singolo caso, rispetto ai beni e agli obiettivi comunitari e personali ultimi che tutelano le norme canoniche. Ciò ci introduce nel fondamento del diritto canonico e in alcuni suoi aspetti chiave.

2. La norma missionis come fondamento del diritto canonico

Tra questi è importante sottolineare che il diritto canonico è ordinamento di una comunità sorretta dalla libera adesione in coscienza ad essa attraverso i vincoli della fede e della missione, e che la missione si intende, a sua volta, come un annuncio di liberazione rivolto a ogni persona, soprattutto se immersa in situazioni di sofferenza, ivi incluse le situazioni di crisi delle relazioni⁴. Il carattere fondante che possiede nel diritto canonico la *norma missionis*, avverte di quanto sia priva di giustificazione ogni norma positiva, applicazione o interpretazione di essa, che sia di ostacolo all'esperienza personale di libertà racchiusa nel Vangelo e all'esperienza di comunione che dona identità alla Chiesa.

Per l'importanza che possiede per il nostro tema dobbiamo insistere sul fatto che la missione esige di assicurare tali obiettivi personali e comunitari senza prescindere dalla coerenza con la Giustizia e la Verità, essendo questi contenuti sostanziali dell'annuncio

¹ Una suggestiva presentazione di questo punto di vista venne fatta all'inaugurazione dell'anno giudiziario, celebrata il 18.3.2017, nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, da parte di Sua Ecc.za G. F. Brambilla, in una conferenza dal tiolo *Accompagnare, discernere, integrare. Gli snodi fondamentali del cap. VIII* (non pubblicata).

² Che il discernimento non sia un atto istantaneo ha come fondamento l'impossibilità per l'intelletto umano di conoscere tante cose simultaneamente, come dice S. Tommaso nella *Summa Theologiae* I, q. 85, art. 4, dove avverte che S. Agostino [De Ge. Ad litt. 8, cc.20, 22] chiama tempo questa successione quando scrive che "Dio muove attraverso il tempo la creatura spirituale".

³ Sul rapporto inversamente proporzionale tra le determinazioni e specificazioni delle situazioni e l'utilità delle norme generali è abituale riferirsi al conosciuto passaggio di e S. Tommaso di Aquino nella *Summa Theologiae* I-II, q. 94, art. 4, ricordato da Papa Francesco in *Amoris Laetitia*, n. 304.

⁴ Cfr. M. Arroba Conde –M. Riondino, *Introduzione al diritto canonico*, Mondadori, Milano 2015, 1-3.

evangelico⁵. Al contempo bisogna ricordare che nel perseguire la Giustizia e la Verità, la centralità della persona e la corresponsabilità dei battezzati, seppur nella diversità che deriva dalla propria condizione, stato di vita o ufficio di servizio alla comunità (can. 208), sono principi, per così dire, di rango canonico costituzionale.

Nell'ordinamento canonico non esiste una legge con valore formale di costituzione, vista la difficoltà che rappresenta esprimere i suoi contenuti in formule giuridiche adeguate. Esiste però una costituzione materiale, e per essa si intende l'insieme di elementi con proiezione giuridica che discendono dal nucleo normativo della *norma missionis*⁶: annunciare e rendere possibile l'esperienza di felicità integrale racchiusa nel Vangelo non è una norma come le altre, ma una norma di valore fondante e costitutivo, espressa come finalità ultima delle leggi ecclesiali (can. 1752, l'ultimo del CIC), e fondamento di un concetto chiave nell'interpretazione delle norme positive, sul quale ritorneremo nelle conclusioni. Mi riferisco al concetto di equità canonica, che non si oppone al principio di legalità ma che si prospetta come principio ermeneutico imprescindibile nel rapporto fra norma e persona.

Esprimo in modo diverso quanto ho cercato di dire sul fondamento e la natura delle norme canoniche, ribadendo la dimensione personalista e istituzionale che contraddistingue il diritto canonico. In quanto ordine, per realizzare il Diritto con la maiuscola, deve essere inteso come uno strumento per facilitare la vita cristiana, o (come disse a braccio San Giovanni Paolo II nel giorno della promulgazione del CIC attuale), «per promuovere la forza della grazia che anima la vita cristiana in quanto vocazione»; il Diritto non potrebbe quindi mortificare la forza della grazia nella vita dei cristiani o renderla complessa al modo dei precetti particolari tipici di altri sistema giuridici religiosi, spesso invadenti e puntigliosi. Tale facilitazione non è frutto dell'oblio capriccioso delle singole norme positive ma dalla loro retta e integrale comprensione alla luce dell'unica norma immutabile che è la norma missionis: andate, annunciate a tutti, fate discepoli, e agite sapendo che io sono con voi, quindi che non tutto dipende da voi, cioè delle vostre misure o dai vostri schemi. Il diritto canonico è quindi uno strumento umano per agevolare tre esigenze: la centralità del bene delle persone alla luce liberatrice del Vangelo, la coerenza col medesimo che identifica la comunità e l'efficacia nel realizzare la missione⁷.

Alla luce di quanto detto si comprenderà che anche per la messa in pratica di alcune norme canoniche si esige discernimento, soprattutto se sono disposizioni limitative, come quelle riguardanti il grado di integrazione e partecipazione alla vita della comunità ecclesiale di persone che hanno esperimentato il fallimento coniugale⁸. Oltre alla

_

⁵ Papa Francesco, nel Proemio al *motu proprio* di riforma dei processi di nullità matrimoniale *Mitis Iudex Dominus Iesus* unisce le nuove norme al dovere di realizzare meglio l'opera della Giustizia e la Verità.

⁶ Cfr. M. J. Arroba – M. Riondino, *Introduzione*, cit., 69.

⁷ Della riflessione che si fa nella Facoltà di diritto canonico dell'Università lateranense sulle dimensioni personalista e istituzionale dell'ordinamento della Chiesa sono espressione soprattutto gli atti delle giornate canonistiche interdisciplinari; rimando in particolare ai volumi della seconda e della quarta giornata; cfr. P. Gherri (a cura di), *Diritto canonico, Antropologia e personalismo*, Lup, Città del Vaticano, 2008; Id, *Responsabilità, corresponsabilità e rappresentanza*, Lup, Città del Vaticano, 2010.

⁸ Al discernimento personalizzato circa l'eventuale superamento nei singoli casi di alcune limitazioni oggi praticate nella prassi pastorale ha invitato il Papa in *Amoris Laetitia* n. 299, giustificando tale esigenza, tra le altre cose, in ragione dell'educazione cristiana dei figli. Il CIC stabilisce come limite per la ricezione dell'eucaristia la situazione di peccato grave manifesto (can. 915); per l'assoluzione si esprime in merito al proposito di emendamento (can. 987); per il compito di padrino del battesimo e cresima (can. 874) il limite è indiretto, riferito cioè al requisito di condurre una vita conforme alla fede; ugualmente indiretto, nel senso indicato, è il limite inerente alla possibilità di essere membro del consiglio pastorale diocesano,

differenziazione oggettiva di situazioni, e alle ulteriori sfumature inerenti ai casi concreti, una adeguata interpretazione delle norme aiuterà a evitare che il discernimento personale e pastorale siano compiuti sull'onta del soggettivismo degli interessati o dell'intuizione superficiale dell'operatore pastorale che compie l'opera di accompagnamento. Proprio in aiuto a questi obiettivi, per evitare anche quelle indesiderate derive, si è proceduto a riformare le norme del processo di nullità, la cui dinamica ben può essere considerata quella di uno speciale e specializzato tipo di discernimento ecclesiale. Non si è inteso moltiplicare le nullità mentre è indubbio l'obiettivo di moltiplicare questo servizio ecclesiale, con una forte valorizzazione della sua dimensione pastorale.

3. Il fallimento coniugale in una lettura rinnovata del diritto processuale canonico

Intendo ora indicare alcuni elementi della riforma processuale. Ne ho scelti tre che aiutino a capire come questo servizio ecclesiale, che ben potremmo denominare discernimento giudiziale, non si deve intendere come risorsa utile solo per casi speciali o rari, né come un discernimento alternativo o "altro" rispetto al discernimento personale e pastorale.

Premetto che forse prima che il diritto processuale, il diritto matrimoniale canonico deve essere meglio conosciuto nella sua ricchezza rinnovata, specialmente sui tre elementi che meglio esprimono il progresso teologico compiutosi nel Vaticano II: la sua definizione come alleanza interpersonale (e non mero scambio contrattuale), l'inclusione del bene dei coniugi tra le sue finalità giuridicamente essenziali (insieme al bonum prolis) e la rilevanza della comunità di vita e amore istaurata nell'effettiva convivenza (superando la eccessiva enfasi sulla sola fase del matrimonio in fieri). Credo però che sull'incidenza giuridica di questi elementi, sul fatto cioè che rispetto ad essi si richieda retta intenzione e sufficiente capacità, ci sia la consapevolezza dovuta anche tra i non canonisti, mentre riscontro minore familiarità con il diritto processuale, settore normativo che beneficia di simile rinnovamento già sin dal CIC 1983, da ritenere codice del concilio. Con la riforma di Papa Francesco detto rinnovamento è stato ulteriormente valorizzato. Sono tre gli elementi del rinnovamento sui quali ora più interessa insistere: gli atteggiamenti di fondo nell'approccio pastorale ai fallimenti coniugali, le misure sulla preparazione dei processi e il conseguente perfezionamento delle norme sulle prove.

3.1. Gli atteggiamenti sostanziali di fronte al fallimento: il desiderio di famiglia

Due sono gli atteggiamenti su cui riflettere. Il primo riguarda il modo di annunciare il Vangelo. La legge canonica, per coerenza con l'ideale evangelico, non potrebbe tutelare una deriva egoista, che autorizzi a disertare dagli impegni assunti, confondendo la felicità personale con la gratificazione immediata e costante. In effetti, chi si allontana dall'ideale coniugale non sempre lo fa perché lo assunse senza debita intenzione o preparazione. La vocazione ad amare ed essere amati riposa sulla libertà personale che, per l'inclinazione all'egoismo, può confondere le giuste esigenze di felicità con la pretesa di gratificazione immediata. Sia quale sia la causa di un fallimento però, la persona, colpevole o meno, non è estromessa dal fine ultimo della legge della Chiesa.

in quanto il vescovo deve designare fedeli distinti per i buoni costumi. Altre limitazioni sono state stabilite in altro genere di normative ritenendole derivazioni coerenti di quelle codiciali.

Le norme sul punto, incluse quelle sulla separazione⁹, sono in funzione della centralità della persona come permanente destinataria della Buona Novella.

Un secondo atteggiamento pastorale riguarda l'equilibrio nel comprendere l'esperienza vissuta, mettendo in adeguata relazione la percezione che ha la persona e l'orientamento generale della Chiesa. Il protagonista del fallimento è chi meglio conosce i fatti vissuti, ma può non avere percezione obiettiva (per rimozione, desiderio di dimenticare, elaborazione del dolore, tendenza all'auto assoluzione, ...) delle sue cause ultime. Può così non capire da solo se nel suo caso si è verificato soltanto il deterioramento dell'ideale; e così è nella maggior parte dei casi, risultando poco comprensibile il concetto di nullità ai protagonisti dell'insuccesso matrimoniale. Così si arrivò a dire in alcuni testi sinodali.

Al riguardo oserei dire che l'orientamento della Chiesa è di segno opposto. Voglio dire che, senza dimenticare il ruolo che spetta nel fallimento alla libertà personale (capace di dire non) la Chiesa si sforza nel partire dalla presunzione contraria, come esige l'annuncio di cui è chiamata ad essere testimone: che l'uomo, in quanto immagine del Creatore, è chiamato ad amare ed essere amato, e trova nell'amore il senso della vita, per cui, dinanzi al fallimento di un progetto di amore, la Chiesa offre mezzi per rivederlo in profondità, costatando spesso che dietro si cela un progetto di amore solo apparente, carente dei requisiti¹¹. Tra questi mezzi di revisione c'è il servizio affidato ai tribunali.

Il concetto di "desiderio di famiglia" emerso nei sinodi e indicato al n. 1 di *Amoris Laetitia* aiuta a capire questa prospettiva. La Chiesa si sente oggi chiamata a promuovere tale desiderio come dono seminato dal creatore nel cuore di ogni persona (è l'impulso che più riflette la somiglianza con Lui), riconoscendolo nell'esperienza di chi è rimasto fedele agli ideali, ma impegnandosi anche a scoprirlo come possibile motivo che induce tante persone a porre fine a un'esperienza negativa per intraprendere una buona esperienza di famiglia. A simile sforzo induce il fatto che le rotture coniugali siano un segno dei tempi e che ad esse si debba portare l'annuncio della bella notizia del Vangelo, un'oasi che diventerebbe miraggio se non si è disposti ad attraversare il deserto che tante rotture rappresentano nel panorama dell'evangelizzazione.

3.2. La pastorale giudiziale nella pastorale ordinaria

Per meglio portare alla pratica questa prospettiva di incoraggiamento alla revisione della validità del vincolo, nella riforma dei processi si è predisposto (come da tempo richiesto) l'avviamento di una pastorale giudiziale in stretto contatto con la pastorale ordinaria¹², con una fase pre-processuale ora più articolata, sulla quale si possono segnalare tre ambiti. Il primo è quello parrocchiale, ponendosi "in uscita" alla ricerca di persone in situazioni che possono essere oggetto dell'attività dei tribunali¹³. senza

5

⁹ Cfr. P. G. M. Lobiati, *Profili di comparazione della separazione matrimoniale canonica*, Lup, Città del Vaticano 2014; M. J. Arroba Conde – M. Riondino, *Introduzione*, cit. 147.

¹⁰ Cfr. M. J. Arroba Conde, *Nulidad del Matrimonio*, Edit. Claretianos Betica, Sevilla 2003, 3.

Il c. 1060 stabilisce la presunzione secondo la quale ogni matrimonio celebrato si deve presumere valido finché si prova il contrario; ritengo che tale presunzione possa essere mantenuta ancora nel nostro tempo, ma anche che debba essere completata aggiungendo ancora che ad ogni matrimonio fallito debba poter essere rivisto nelle sue basi di effettiva validità.

¹² Cfr. M. J. Arroba Conde – C. Izzi, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità matrimoniale*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017.

¹³ Regole, art.1.

aspettare una loro iniziativa¹⁴. Il secondo ambito la pastorale familiare, che richiede un ulteriore coordinamento a livelli sovra-parrocchiali. Non ha senso che chi svolge il servizio giudiziale non sia integrato nella pastorale familiare, né che gli operatori della pastorale familiare tentennino nel proporre la verifica della validità del vincolo. In alcune diocesi si sono aperte strutture nuove di consulenza per i divorziati¹⁵, evitando di intendere come alternative, separate o contrapposte, la via pastorale e la verifica giudiziale del matrimonio. Per proporla, oltre a quanto richiede la *via caritatis* (cap. VIII di *Amoris laetitia*) servono più conoscenze professionali, essendo un servizio con possibili attività di mediazione¹⁶, che non esclude la riconciliazione e che può includere attività di accompagnamento psicologico o familiare, per porre basi serie prima di affrontare il processo. Questi altri elementi pastorali non sostituiscono la partecipazione specifica di esperti in diritto per fare, se ci fosse fondamento, l'investigazione previa al processo e ci si avvii alla preparazione degli atti per introdurre la causa di nullità, terzo ambito nel quale ora non mi addentro.

Nell'incoraggiare il processo di nullità bisogna avvertire sui suoi metodi di svolgimento. Questi obbediscono alla portata strutturante, e non solo etica, che possiedono nella Chiesa gli obiettivi di Verità e di Giustizia¹⁷ e l'imprescindibile dimensione relazionale di ogni esperienza giuridicamente rilevante; in modo particolare deve essere valutata l'esperienza coniugale, evitando che vi siano margini per interpretare il concetto di persona o l'orientamento personale del diritto e del processo canonico in chiavi di prepotenza solipsista e individualista. Le norme del processo, proprio per queste esigenze della missione, sono stabilite coerentemente con tali obiettivi di Verità e Giustizia nelle relazioni. Qui emerge la migliore tradizione della Chiesa, che assunse presto una attività processuale per affermare nei conflitti la forza del diritto ed evitare la prevalenza del diritto del più forte, giungendo ad occuparsi anche di materie non attinenti direttamente la sua vita e missione, per aiutare gli schiavi, le vedove e gli orfani e a tutti gli sventurati¹⁸. Oggi è urgente testimoniare una giustizia animata dagli ideali evangelici, vigile ad evitare di essere travolta dalle modalità in cui cerca sempre di affermarsi (anche in temi familiari e coniugali) la legge del più forte. Oltre a fecondare in maniera critica altre culture processuali, quella canonica deve arricchirsi dei valori del "giusto processo", categoria comune ai sistemi processuali affidati alle autorità giudiziali, nei quali si presume ci sia un identico anelito di giustizia¹⁹.

La celerità è uno di tali valori ma non è l'unico²⁰; inoltre, sullo snellimento dei processi è utile richiamare *Evangelii Gaudium*²¹, che ci aiuta a comprendere che la celerità, come valore, non può derivare dalla cultura del "veloce" (controvalore di sapore consumistico, lontano dal discernimento); nemmeno dalla cultura del primato assoluto del "privato e intimo" (che fascia la ferita da fuori senza però guarirla); deve anzi

_

¹⁴ Relatio Synodi 2015 nn. 78 e 90.

¹⁵ Regole, art. 2; Milano è stata la prima diocesi ad istituirlo prima ancora che la riforma fosse promulgata.

¹⁶ Sull'eventuale significato anche preventivo della mediazione familiare in prospettiva canonica, cfr. M. Riondino, *La mediazione come decisione condivisa*, in *Apollinaris* 84 (2011) 607-631; O. Grazioli, *Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici*, Aracne, Roma 2017.

¹⁷ Cfr. M. J. Arroba Conde, Conoscenza e giudizio nella Chiesa, in Apollinaris 84 (2012), 510-512.

¹⁸ Cfr. J. Gaudemet, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo 1999.

¹⁹ Cfr. M. J. Arroba Conde, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma 2016; F. Comoglio, *Durata "ragionevole" e processo "giusto". Rilievi di diritto comparato*, in *Ius* (2015), 251 ss. A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Giapicchelli, Torino 2010. ²⁰ Si veda, ad. Es. l'art. 111 della Costituzione Italiana.

²¹ Papa Francesco, Esort. Ap., Evangelii Gaudium (24.11.2013), in AAS 105 (2013), 1019-1137.

armonizzarsi con l'atteggiamento critico e autocritico che racchiude la cultura più autentica e coraggiosa di "togliersi i sandali dinanzi alla terra santa che è l'altro". Nulla di meglio per esprimere il principio del contraddittorio che, con quello della imparzialità del giudice, conformano il concetto di giusto processo.

3.3. Il perfezionamento delle norme sulle prove

Inoltre, è importante smontare i topici che ci sono circa la difficoltà dei motivi di nullità, circa la difficoltà di provarli se si oppone l'altra parte, circa la natura quasi penale della causa e circa i costi. Al riguardo si deve ricordare il valore della dichiarazione delle parti per la certezza morale, anche circa i fatti che solo loro abbiano potuto dichiarare: il tema è connesso al riconoscimento valorizzato delle convinzioni di coscienza dei fedeli. Già il CIC 1983 aveva rinnovato la disciplina su tale punto, ma le sue novità rispetto al CIC del 1917 non furono ben accolte, costituendo uno tra i più chiari segni di non aggiornamento e confusione rispetto ad alcuni concetti tecnici. Tra questi è importante segnalare quello degli "elementi di credibilità", in quanto possono provenire proprio dall'attività pastorale previa. Ciò però esige accuratezza nella fase processuale, per assicurare che l'approccio ai fatti di causa, diversamente da quanto possa essere accaduto nella fase preprocessuale o in altri generi di discernimento, sia squisitamente giuridico; sia cioè in grado di aiutare la persona a porre la sua verità soggettiva in situazione di verifica costruttiva e auto-critica rispetto ad altri elementi veritativi, soprattutto rispetto alle verità dell'altro coniuge. É possibile che la riluttanza dei coniugi a considerare in termini di nullità il loro insuccesso abbia piuttosto ad oggetto la loro disponibilità ad intraprendere in profondità la revisione di una esperienza non facile; la disinformazione sul senso del processo di nullità è spesso la causa di tale scetticismo; ma ad essa si aggiunge la poca preparazione di altri operatori pastorali sul funzionamento dei processi, con ulteriore disorientamento circa gli obiettivi e i metodi. A detta situazione bisogna porre urgente e adeguato rimedio, essendo obiettivo della riforma moltiplicare il servizio, anche se ciò non significa moltiplicare le nullità.

Conclusione

Se nel contesto sinodale si maturò la permanenza della via giudiziale come l'unica per rivedere la validità del matrimonio, è vero però che esiste il rischio di insufficiente attenzione alla natura pastorale dei processi stessi, da intendere come ausilio specifico e specializzato al discernimento dei fedeli. L'attività processuale, per rimanere attività giudiziale, nel farsi carico delle esigenze pastorali deve ricorrere nell'interpretare le norme ai principi generali del diritto applicati con equità (c. 19). Ciò offre la visione integrale sul principio di legalità, perché l'equità canonica non è in contrasto, anzi, è maggiormente conforme a quanto esigono la giustizia e la verità. Serve più chiara consapevolezza sulla connessione e distinzione tra legge e Diritto da pronunciare nel caso, senza scindere diritto, verità, giustizia e bene della persona²².

-

²² Tale obiettivo richiama due condizioni. La prima è la disponibilità, nel determinare la *quaestio facti*, a sviscerare con cura tutti gli elementi del caso, senza precipitazioni dettate dall'illusoria idea che le previsioni astratte della legge da applicare, o i sillogismi usati nella prassi forense, possano essere intesi come soluzioni pressoché geometriche. In tal senso, sono controproducenti le iniziative di formazione improvvisate che, pur fatte con l'obiettivo di aiutare nuovi operatori, possono provocare l'idea di un Diritto ridotto a poco più che ricettario pratico da applicare alle situazioni; sul punto, cfr. M. J. Arroba Conde, *La misericordia nel diritto occidentale*, in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015), 539-542. Nulla di più lontano dall'esigenza di scoprire tra le carte la persona che c'è dietro, come indicò il Papa nel suo primo discorso alla Rota Romana, cfr. Papa Francesco, *Allocuzione alla Rota Romana*, 24.1.2014, in *AAS* 106 (2014), 89-90. Da ciò la seconda condizione relativa alla *quaestio iuris*: la familiarità di chi

L'obbligato ricorso all'equità accorcia le distanze tra legge, quale previsione generale che tutela la coerenza dell'ordinamento e l'uguaglianza, e la giustizia del caso concreto, che tutela con realismo la centralità della persona, riaffermando così l'unione inseparabile tra giustizia e misericordia, la cui compagna inseparabile è la Verità, come disse Papa Francesco recentemente in Colombia. Una decisione giudiziale all'insegna dell'equità canonica deve essere di ausilio ad altri operatori di pastorale coinvolti nell'accompagnare le persone e le famiglie. È quindi necessario redigere il testo della sentenza in modo che sia anche di utilità per il discernimento pastorale successivo. Il discernimento giudiziale su fatti di proiezione interpersonale e familiare compiuto nel processo, viste le garanzie che (in astratto) derivano dalla natura anche interpersonale del processo, è un contributo straordinario per aiutare le persone a proseguire nella revisione di vita, nella conversione e in una responsabile maggiore integrazione nella vita della Chiesa. In caso di sentenza negativa, fermo restando (come per le affermative) il diritto di appello, l'accertamento compiuto nel processo può aiutare a valutare se ci siano gli estremi per ulteriori iniziative giudiziali rispetto alla validità dell'unione, o dove il caso lo suggerisca, per pronunciare la legittima separazione manente vinculo anche coram Ecclesia, senza attenersi sempre e solo alla prassi di consentire (di fatto o di diritto) di risolvere la separazione in sede civile.

compie questo servizio con i principi di una sana ermeneutica canonica, non riducibili alle esegesi della lettera delle norme né ai ricorrenti sillogismi utilizzati nella prassi, né a sedicenti presunzioni o precedenti della giurisprudenza.